

N. 54 DI REGISTRO
del 27.06.2016



COMUNE DI CALTRANO

PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

COPIA

L'anno duemilasedici addì ventisette del mese di giugno, alle ore 18.00, nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi e nei termini di legge, nelle persone dei signori:

		PRESENTE	ASSENTE
SANDONA' dott. MARCO	Sindaco	x	
ZANOCCO GIOVANNI	Assessore		x
FRIGO RICCARDO	Assessore	x	

Assiste il Segretario Comunale **Tedeschi dott.ssa Caterina**

Assume la presidenza il Signor **Sandonà dott. Marco**, il quale riconosciuta legale l'adunanza, invita i presenti a prendere in esame il seguente

OGGETTO

**APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CHIUPPANO, CARRE',
CALTRANO E L'U.S.D. PEDEMONTANA PER L'USO, LA CUSTODIA E LA
MANUTENZIONE DEI CAMPI SPORTIVI E DEGLI ANNESSI IMMOBILI AD USO
SPOGLIATOIO**

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

RITENUTO di approvare la suddetta proposta;

AVUTI i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267 del 18.8.2000 resi sulla proposta;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente, con separata unanime votazione favorevole resa per alzata di mano, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U. n. 267 del 18.8.2000.

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: **APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CHIUPPANO, CARRE', CALTRANO E L'U.S.D. PEDEMONTANA PER L'USO, LA CUSTODIA E LA MANUTENZIONE DEI CAMPI SPORTIVI E DEGLI ANNESSI IMMOBILI AD USO SPOGLIATOIO.**

IL SINDACO

Visto e richiamato lo Statuto Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 29/08/2001 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 15.11.2013, in particolare le seguenti norme:

Art. 6 - Finalità e compiti

[...]

3. Il comune si propone in particolare di valorizzare i seguenti propri aspetti peculiari e di perseguire le seguenti finalità: promuove lo sviluppo civile, sociale, economico, la conservazione del patrimonio artistico, culturale, storico e ambientale, sostiene le tradizioni e la cultura locale anche favorendo l'incontro con le altre comunità' e garantisce la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed all'attività amministrativa. Nell'ambito delle competenze conferite dalle leggi statali e regionali ed in collaborazione con la comunità montana e con altri enti pubblici, attiva tutte le funzioni amministrative nei settori dei servizi sociali e dell'assetto ed utilizzazione del territorio, dello sviluppo economico, della promozione culturale, sportiva, ricreativa, turistica con il sostegno e la valorizzazione di tutte le risorse umane e materiali presenti nel territorio.

[...]

Art. 14 - Valorizzazione del libero associazionismo

1. Il comune, al fine di garantire il concorso della comunità all'azione comunale, e nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, valorizza le libere forme associative.

2. Il comune agevola gli organismi associativi con sostegni anche finanziari e disponibilità di strutture secondo le disposizioni di cui all'apposito regolamento.

[...]

5. Sono considerate di particolare interesse collettivo le associazioni che operano nei settori della formazione ed educazione del sociale e sanitario, dell'ambiente, della cultura, dello sport, del tempo libero ed in ogni caso quelle che si ispirano agli ideali del volontariato e della cooperazione. Sono altresì considerate di interesse collettivo le associazioni che operano nel settore economico-produttivo.

6. Il comune può stipulare con tali organismi associativi apposite convenzioni per la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative, nel rispetto del pluralismo e delle peculiarità dell'associazionismo.

[...]

Considerato che:

- il Comune di Caltrano dispone di un impianto sportivo di proprietà comunale destinato al gioco del calcio, costituito da campo da gara ed annesso immobile ad uso spogliatoi e servizi;

- il 19.11.1992 veniva stipulata una convenzione tra il Comune di Chiuppano e l'A.S. Joe Jeans per l'uso, la custodia e la manutenzione dei campi sportivi e degli annessi immobili della durata di anni 20;
- successivamente, l'associazione ha assunto la denominazione di A.S. Gas Jeans Carrè-Chiuppano e, poi, quella di ASD Careciupan;
- la predetta società sportiva ha realizzato un'operazione di fusione con l'U.S. Caltrano, assumendo la denominazione di "Associazione Sportiva Dilettantistica TRE CI", convenzionata con il Comune di Caltrano;
- che a seguito di successiva fusione tra Associazione Sportiva Dilettantistica TRE CI e la U.S.D. UNIONE PEDEMONTANA è nata una nuova società sportiva ora denominata U.S.D. PEDEMONTANA che ha mantenuto sede e partita IVA della precedente Associazione Sportiva Dilettantistica TRE CI;
- in relazione a tutte le modificazioni intervenute nell'assetto dell'Associazione, si è verificata l'opportunità di stipulare una nuova convenzione, sostitutiva delle precedenti (deliberazioni di G.C. n. 84/2012 e n. 82/2014; convenzione stipulata in data 16.10.2012, scaduta il 30.06.2014 e prorogata fino al 30.06.2016), considerato che le Amministrazioni Comunali di Caltrano, Chiuppano e Carrè non sono in grado di assicurare con proprio personale i servizi di custodia, pulizia e gestione degli impianti predetti;
- è stata, quindi, valutata l'opportunità di avvalersi, per la gestione delle strutture in oggetto, della collaborazione dell'Associazione U.S.D. PEDEMONTANA;
- l'art. 3, comma 5, del Testo Unico degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce il principio secondo il quale "i Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";

Evidenziato che s' intende procedere al rinnovo della convenzione per la gestione degli impianti sportivi di Chiuppano e di Caltrano con l' U.S.D. PEDEMONTANA che nasce dalla fusione di società calcistiche presenti in passato nei Comuni di Chiuppano, Carrè e Caltrano, in relazione all'utilità sociale dell'attività sportiva svolta dall'associazione a favore delle comunità dei tre Comuni alle seguenti condizioni:

- i Comuni convenzionati s' impegnano ad erogare al concessionario un contributo complessivo di € 18.000,00 (€ 6.000,00 per Comune) per anno solare in due rate, rispettivamente entro il 30 aprile ed entro il 30 novembre di ciascun anno; eventuale conguaglio potrà essere richiesto su presentazione di documentazione che attesti eventuali maggiori spese sostenute. Spetterà alle Amministrazioni stabilire l'eventuale concessione di quanto richiesto, previa valutazione delle relative motivazioni;
- la durata della presente convenzione avrà validità fino al **30.06.2020** e seguirà la suddivisione del campionato di calcio. La convenzione potrà essere rinnovata previa manifestazione di interesse scritta da parte del concessionario da presentare al Comune di Chiuppano, almeno 90 giorni prima della data di scadenza;

Visto lo schema di Convenzione tra i Comuni di Chiuppano, Carrè e Caltrano e l' U.S.D. Pedemontana che si allega sub A) quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

Visti:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. ed i.;
- la Legge n. 289/2002 (Legge Finanziaria 2003) - art. 90;
- la Legge della Regione Veneto 11 maggio 2015 n. 8 " Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva";
- il D. Lgs. n. 33/2013, modificato dal D. Lgs. N. 97/2016;

PROPONE

- 1) **di approvare lo schema di** convenzione tra il Comune di Chiuppano, Carrè e Caltrano e l'U.S.D. PEDEMONTANA per l'uso, la custodia e la manutenzione dei campi sportivi e degli annessi immobili ad uso spogliatoi e servizi con durata fino al **30.06.2020**, allegato sub A) al presente provvedimento;
- 2) **di dare atto** che la convenzione verrà sottoscritta dal Responsabile del Settore Affari Generali Dal Santo Moreno;
- 3) **di demandare:**
 - al Responsabile del Settore Finanziario gli adempimenti di natura contabile in esecuzione del presente atto;
 - al Responsabile del Settore Affari Generali l'assunzione del relativo impegno di spesa per l'erogazione del contributo stanziato dall'Amministrazione;
- 4) **di trasmettere** copia della presente deliberazione al Comune di Chiuppano, in quanto comune capofila;
- 5) **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Caltrano, 27.06.2016

IL SINDACO
F.to Sandona' dott. Marco

PARERI Ai sensi dell'articolo 49, comma 1, T.U. n. 267/2000	
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica Il responsabile del settore affari generali F.to Dal Santo Moreno _____ Caltrano, 27.06.2016	Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile Il responsabile del settore finanziario F.to Nicoletti Franco _____ Caltrano, 27.06.2016
<p>Parere favorevole in conformità alle Leggi , allo Statuto ed ai Regolamenti (art. 20, comma 2, lett. i del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi)</p> <p style="text-align: right;">Il Segretario Comunale Tedeschi dott.ssa Caterina </p> <p>Caltrano</p>	

Prot. n. Reg. n.

COMUNE DI CHIUPPANO
(Provincia di Vicenza)
CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CHIUPPANO, DI CARRE' E DI CALTRANO
E L' U.S.D. PEDEMONTANA

L'anno duemilasedici, il giorno _____ del mese di _____, in Chiuppano, nella Sede municipale, tra:

- il Comune di CHIUPPANO, con sede legale in Chiuppano, Piazza San Daniele, n. 1, codice fiscale e partita IVA 00336090246, in questo atto rappresentato dal Responsabile del Settore.....;

e

- il Comune di CARRE', con sede legale in Carrè, Piazza IV novembre, n. 8, codice fiscale e partita IVA 00249160243, in questo atto rappresentato dal Responsabile del Settore.....;

e

- il Comune di CALTRANO, con sede legale in Caltrano, Piazza Dante, n. 8, codice fiscale 84000910244, partita IVA 00541820247, in questo atto rappresentato dal Responsabile del Settore.....;

e

- l' Associazione sportiva dilettantistica U.S.D. PEDEMONTANA, con sede in Chiuppano in Via Pascoli n. 19 (P. IVA 03560950242), rappresentata da CAROLLO MARIO, nato a ____ il ____ (C.F. _____), nella sua qualità di Presidente pro - tempore che in seguito sarà chiamata "concessionario";

PREMESSO

- che il Comune di Chiuppano dispone di un impianto sportivo di proprietà comunale destinato al gioco del calcio, costituito da campo da gara e campo da allenamento, con annesso immobile ad uso spogliatoi e servizi;
- che il 19.11.1992 veniva stipulata una convenzione tra il Comune di Chiuppano e l'A.S. Joe Jeans per l'uso, la custodia e la manutenzione dei campi sportivi e degli annessi immobili della durata di anni 20;
- che, successivamente, l'associazione ha assunto la denominazione di A.S. Gas Jeans Carrè-Chiuppano e, poi, quella di ASD Careciupan;
- che la predetta società sportiva ha realizzato un'operazione di fusione con l'U.S. Caltrano, assumendo la denominazione di Associazione Sportiva Dilettantistica TRE CI;
- che anche il Comune di Caltrano è proprietario di un impianto destinato al gioco del calcio e che aveva in essere una convenzione con l'Associazione sportiva U.S. Caltrano, poi fusa nella Associazione Sportiva Dilettantistica TRE CI;
- che a seguito di successiva fusione tra Associazione Sportiva Dilettantistica TRE CI e la U.S.D. UNION PEDEMONTANA è nata una nuova società sportiva - ora denominata U.S.D. PEDEMONTANA - che ha mantenuto sede e partita IVA della precedente Associazione Sportiva Dilettantistica TRE CI;

- che in relazione a tutte le modificazioni intervenute nell'assetto societario si è verificata l'opportunità di stipulare una nuova convenzione, sostitutiva della precedente in quanto le Amministrazioni Comunali non sono in grado di assicurare con proprio personale i servizi di custodia, pulizia e gestione degli impianti predetti;
- che gli artt. 10 dello Statuto Comunale di Chiuppano e dello Statuto Comunale di Carrè prevedono che siano favorite con appositi interventi e contributi le associazioni riconosciute dalla legge operanti in diversi settori, tra i quali anche lo sport e che i Comuni, possono stipulare con esse convenzioni per una migliore e coordinata gestione di servizi comunali;
- che l'art. 14 dello Statuto Comunale di Caltrano prevede che il Comune agevoli gli organismi associativi con sostegni anche finanziari e disponibilità di strutture, potendo stipulare con essi apposite convenzioni per la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative, nel rispetto del pluralismo e delle peculiarità dell'associazionismo;
- che l'art. 3, comma 5, del Testo Unico degli enti locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce il principio secondo il quale "i Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";
- che è stata, quindi, valutata l'opportunità di avvalersi, per la gestione delle strutture in oggetto, della collaborazione dell'Associazione U.S.D. PEDEMONTANA;
- che i Comuni hanno concordato l'entità del contributo da riconoscere alla predetta associazione per lo svolgimento dell'attività sportiva e per quella oggetto della presente convenzione;
- con l'art. 90, commi 24, 25 e 26, della L. 27.12.2002 n. 289 (Legge Finanziaria 2003 "Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica"), il legislatore ha introdotto profonde innovazioni circa le opportunità gestionali degli impianti sportivi di proprietà degli enti locali, con la finalità di riformare la disciplina del settore sportivo prevedendo, tra l'altro, che nel caso in cui l'Ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi possa rivolgersi in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche;
- che con le deliberazioni delle Giunte comunali di Chiuppano - n....del.....2016, di Caltrano - n.....del.....2016 e di Carrè - n.....del.....2016, dichiarate immediatamente eseguibili, è stato approvato lo schema della presente Convenzione;

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Concessione delle strutture sportive

Il Comune di Chiuppano, come sopra rappresentato, concede all'U.S.D. PEDEMONTANA, di seguito denominata "concessionario", l'utilizzo e la gestione dell'impianto sportivo di proprietà comunale destinato al gioco del calcio, costituito da campo da gara e campo da allenamento, con annesso immobile ad uso spogliatoio e servizi di proprietà comunale - situato in Via.....- per lo svolgimento dell'attività sportiva.

Il Comune di Caltrano, come sopra rappresentato, concede all'U.S.D. PEDEMONTANA, di seguito denominata "concessionario", l'utilizzo e la gestione del campo sportivo comunale, comprensivo di tutte le strutture esistenti di proprietà comunale, cioè campo da calcio, spogliatoi con CT, servizio igienico esterno, tribuna con chiosco spettatori, box ricovero attrezzi - situato in Via Venezia- per lo svolgimento dell'attività sportiva.

Art. 2 - Finalità della concessione

L'impianto sportivo, comprensivo delle relative strutture, deve essere adibito allo svolgimento delle attività sportive formative di base, amatoriali ed agonistiche, promosse ed ispirate al massimo della partecipazione ed integrazione sociale, in modo da determinare un'adeguata produttività sociale degli impianti stessi.

Art. 3 - Durata e rinnovo

La durata della presente convenzione avrà validità fino al 30.06.2020 e seguirà la suddivisione del campionato di calcio.

La convenzione potrà essere rinnovata previa manifestazione di interesse scritta da parte del concessionario da presentare al Comune di Chiuppano almeno 90 giorni prima della data di scadenza e adozione di appositi provvedimenti dei Comuni convenzionati.

Art. 4 - Utilizzo delle strutture

La gestione deve essere esercitata direttamente dal concessionario, secondo le modalità e alle condizioni di seguito descritte.

Il periodo di utilizzo degli impianti dovrà essere reso noto ai Comuni proprietari degli impianti.

I medesimi si riservano l'uso dei campi e delle strutture per manifestazioni, iniziative e attività istituzionali, previo anticipato accordo con il concessionario, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività promosse, organizzate e gestite dal concessionario medesimo.

Il campo da allenamento è a disposizione della collettività, compatibilmente con il suo uso da parte dell' U.S.D. PEDEMONTANA.

Art. 5 - Utilizzo da parte di Enti e Associazioni

L'utilizzo da parte di Enti o Associazioni diverse da quelle operanti sul territorio dei Comuni di Chiuppano, Carrè e Caltrano, dovrà essere preventivamente comunicato al Comune proprietario qualora le attività da svolgersi siano diverse da quelle connesse all'attività sportiva del concessionario, ossia siano di natura extra-calcistiche.

Art. 6 - Oneri a carico del concessionario

Il concessionario si impegna a rendere i servizi - oggetto della presente convenzione - con propria organizzazione e a proprie spese. In particolare si impegna:

- ad assicurare la manutenzione e la custodia degli impianti sportivi concessi in uso ed a restituirli alla scadenza della presente convenzione nello stesso stato di consegna degli stessi, salvo il naturale degrado derivante dall'uso;
- a provvedere alla custodia, alla gestione e alla manutenzione ordinaria delle strutture annesse e dei campi di calcio (taglio del tappeto erboso, concimazione, rullatura, irrigazione, diserbo dalle erbe infestanti, riparazione del tappeto erboso, bonifica dei piccoli ristagni d'acqua), delle porte, reti e recinzioni, da svolgersi con proprio

- personale ed organizzazione, nonché all'acquisto dei materiali e dei mezzi necessari, escluso l'acquisto di gesso e vernice per la segnatura dei campi;
- ad eseguire la potatura delle siepi che circondano il perimetro del campo da gioco del Comune di Chiuppano;
 - a svolgere un adeguato servizio di pulizia dei locali adibiti a spogliatoi, a servizi ed a chiosco, e a garantire la manutenzione ordinaria delle aree pertinenziali;
 - *a provvedere all'acquisto dei materiali e delle attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività sportiva;*
 - a fornire ed utilizzare materiali, prodotti ed attrezzature necessari all'espletamento del servizio di pulizia conformi alle vigenti normative di legge;
 - a controllare chi accede alla struttura per praticare attività sportiva o altro;
 - a controllare gli utenti sull'uso che gli stessi fanno delle attrezzature e dei locali;
 - a richiamare gli utenti (sia sportivi che non) nei casi di comportamento scorretto e a darne comunicazione scritta agli uffici dei Comuni proprietari;
 - *ad effettuare la manutenzione ordinaria di tutta la struttura, come da "Foglio distinta specifiche relative alla manutenzione ordinaria immobili comunali dati in gestione ad associazioni o altri istituti", che si allega sub a) al presente atto;*
 - a segnalare tempestivamente al Settore Lavori Pubblici dei Comuni proprietari tutte le situazioni che possono dar luogo ad interventi di manutenzione straordinaria;
 - a controllare e gestire, mediante personale abilitato (idraulico ed elettricista i cui nominativi dovranno essere comunicati alle Amministrazioni Comunali proprietarie degli impianti sportivi prima dell'inizio dell'attività della gestione) il funzionamento degli impianti di riscaldamento, idrico ed elettrico;
 - a consentire in qualsiasi momento l'accesso agli impianti da parte dei funzionari dei Comuni proprietari.

Art. 7 - Oneri a carico dei Comuni proprietari degli impianti

Sono a carico dei Comuni, ciascuno relativamente all'impianto di proprietà, le spese relative all'ammortamento delle spese di investimento, nonché quelle necessarie per stipulare le assicurazioni per il caso di incendio, furto e atti vandalici.

Ai Comuni proprietari competono:

- le verifiche spettanti per legge e gli eventuali interventi connessi di messa a norma relativamente alla verifica parco estintori,
- la verifica messa a terra impianto elettrico;
- la nomina del terzo responsabile della conduzione della centrale termica,
- la carotatura e sabbiatura del campo da gioco, ad esclusione di Caltrano
- la fornitura una volta all'anno delle sementi necessarie al ripristino delle lacune del tappeto erboso del medesimo campo, ad esclusione di Caltrano

Sono a carico dei Comuni proprietari, inoltre, gli oneri relativi a:

- periodica pulizia e manutenzione delle caldaie,
- riparazione e sostituzione dei fari di illuminazione dei campi da gioco,
- acquisto di gesso e vernice per la segnatura del campo.

Art. 8 - Manutenzione straordinaria

La società concessionaria è tenuta a segnalare con tempestività tutte le situazioni che possano richiedere interventi di manutenzione straordinaria; essa s'impegna a risarcire

eventuali danni arrecati ai campi e alle strutture che dovessero essere collegate all'omissione o alla ritardata segnalazione della necessità d'intervento.

La manutenzione straordinaria degli impianti è di competenza delle Amministrazioni Comunali proprietarie.

Le Amministrazioni Comunali proprietarie degli impianti si riservano comunque la facoltà di approvare la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria che il concessionario potrà eseguire, a condizione che i lavori siano stati preventivamente autorizzati dalla stessa Amministrazione, sentito il Settore Lavori Pubblici.

In ogni caso, gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere eseguiti a regola d'arte, sotto le direttive del Settore Lavori Pubblici competente, che provvederà poi alla verifica finale e certificazione delle opere realizzate.

L'Amministrazione Comunale proprietaria si riserva il diritto di ordinare l'immediata demolizione e rimozione delle opere non autorizzate o eseguite in difformità.

Art. 9 - Spese per consumi

Sono a carico del concessionario tutte le spese per la pulizia, la custodia, l'organizzazione delle attività, l'utenza telefonica, la fornitura di energia elettrica e di gas metano, per l'acquedotto, per il controllo e la manutenzione ordinaria della struttura, dei suoi arredi, dei materiali e delle attrezzature di cui la stessa viene dotata per il proprio miglior funzionamento e per l'esercizio delle attività in essa svolte.

Tutte le fatture relative alle utenze di fornitura energia elettrica, gas metano, servizio idrico e telefono sono a carico della U.S.D. PEDEMONTANA e alla medesima associazione intestate.

Art. 10 - Garanzie, obblighi assicurativi, responsabilità

Il concessionario risponde di tutti i fatti d'uso e del comportamento dei propri associati e degli utenti, sollevando le Amministrazioni concedenti da ogni responsabilità per danni a cose o persone.

Il concessionario dovrà provvedere a contrarre idonea copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi.

Copia dei documenti assicurativi dovranno essere prodotti al Comune di Chiuppano ed esibiti su richiesta delle Amministrazioni Comunali.

Art. 11 - Controlli, revoca, recesso e risoluzione

I Comuni proprietari esercitano la sorveglianza sulla struttura a mezzo di proprio personale incaricato che potrà accedervi in qualsiasi momento, con ispezioni periodiche, anche senza preavviso.

I Comuni proprietari dell'impianto potranno revocare la presente convenzione con un preavviso di almeno 15 giorni nei seguenti casi:

1. reiterate gravi inosservanze di norme legislative e regolamenti in materia di sicurezza, di inquinamento atmosferico o idrico e prevenzione infortuni;
2. scioglimento dell'associazione concessionaria;

3. gravi violazioni delle clausole che compromettono la regolarità dei servizi, nonché il rapporto di fiducia tra un Comune proprietario e il concessionario;
4. cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti ai servizi oggetto della presente convenzione;
5. grave negligenza o frode del concessionario;
6. mancata attuazione delle direttive dell'Amministrazione comunale;
7. ritardo ingiustificato nell'esecuzione degli interventi e/o delle prestazioni, tali da pregiudicare in maniera sostanziale e tangibile il raggiungimento degli obiettivi che i Comuni vogliono ottenere con il presente affidamento;
8. chiusura arbitraria e prolungata della struttura;

Il Comune di Caltrano potrà recedere dalla presente convenzione, con preavviso di almeno 60 giorni da comunicare alle parti contraenti, in caso di attuazione delle previsioni del PAT del comune medesimo che prevedono una destinazione urbanistica dell'area inadeguata all'attuale utilizzo.

Art. 12 - Consegna della struttura

L'impianto, le aree, i beni e le strutture pertinenziali ed accessorie verranno prese in consegna dal concessionario con apposito verbale redatto in contraddittorio tra il rappresentante della U.S.D. PEDEMONTANA ed i rappresentanti dei Comuni proprietari degli impianti sportivi, entro 10 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.

Al termine dell'affidamento il concessionario dovrà riconsegnare, in perfetto stato di conservazione, l'impianto, le aree, i beni e le strutture ricevute, salvo il loro naturale degrado. La riconsegna avverrà con apposito verbale in contraddittorio sul quale dovranno essere evidenziate le eventuali carenze nella manutenzione dell'impianto e delle sue pertinenze.

Art. 13 - Chiusura temporanea dell'impianto

In caso di accertata ed indifferibile necessità di provvedere ad opere urgenti i Comuni proprietari delle strutture sportive potranno disporre la chiusura temporanea degli impianti, previa comunicazione al concessionario.

Art. 14 - Concessione di contributi da parte dei Comuni di Chiuppano, Carrè e Caltrano

Dato atto che U.S.D. PEDEMONTANA, nasce dalla fusione di società calcistiche presenti in passato nei Comuni di Chiuppano, Carrè e Caltrano, riconosciuta l'utilità sociale dell'attività svolta dall'associazione a favore delle comunità dei tre Comuni, questi ultimi si impegnano ad erogare al concessionario le somme necessarie ai servizi di cui agli artt. 2 e 6, in parti uguali, in due successive rate di acconto e saldo, entro il 30 aprile e il 30 novembre di ciascun anno, per un importo complessivo di € 18.000,00 (€ 6.000,00 per Comune) per anno solare. Eventuale conguaglio potrà essere richiesto su presentazione della documentazione che attesti eventuali maggiori spese sostenute. Spetterà alle Amministrazioni comunali stabilire l'eventuale concessione di quanto richiesto, valutata la documentazione presentata.

La concessione di contributi è consentita dall'art. 4, comma 6 del D. L. n. 95/2012, convertito dalla Legge n. 135/2012 (c.d. spending review) in quanto la U.S. D. PEDEMONTANA è una Associazione sportiva dilettantistica di cui all'articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cui i Comuni di Chiuppano, Carrè e Caltrano si rivolgono per acquisire servizi di gestione, manutenzione e custodia degli impianti sportivi.

È fatta salva la volontà di ciascuna Amministrazione comunale di concedere ulteriori contributi secondo quanto disposto dai specifici Regolamenti comunali.

L'entità del contributo potrà subire variazioni qualora mutate esigenze o norme di bilancio dovessero comportare per i Comuni la revisione dei previsti impegni di spesa.

Sarà cura ed onere di Ciascun comune informare la società U.S.D. PEDEMONTANA, entro il 30 Aprile, dell'anno in cui dovesse verificarsi lo scostamento da quanto determinato al presente articolo, senza che questo comporti la modifica della convenzione, fatto salvo l'obbligo normativo o la richiesta delle parti, da presentare in forma scritta prima della chiusura della stagione calcistica dell'anno medesimo.

Per la stagione calcistica conclusiva, alla quale non seguirà il rinnovo della convenzione, i contributi per l'anno solare in corso si intendono dimezzati (complessivi € 9.000,00 ovvero € 3.000,00 per ciascun Comune) per poter sostenere eventuali nuove associazioni/società che si accollino le funzioni previste agli artt. 2 e 6.

Art. 15 - Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solamente in caso d'uso ed in tal caso le spese saranno a carico della parte che intenda farne uso.

Art. 16 - Controversie

Per ogni controversia relativa alla presente convenzione la competenza è del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.

Art. 17 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alle norme d'uso del caso e alle norme di legge e di regolamento vigenti in materia, alle quali le parti si uniformeranno in caso di successive modificazioni.

Letto, confermato e sottoscritto. Chiuppano, lì

U.S.D. PEDEMONTANA

Il Presidente - Mario Carollo

Comune di CHIUPPANO

Il Responsabile del Settore.....

Comune di CARRE'

Il Responsabile del Settore....

Comune di CALTRANO

Il Responsabile del Settore.....

Letto, confermato e sottoscritto	
Il Sindaco F.to Sandonà dott. Marco -----	Il Segretario Comunale F.to Tedeschi dott.ssa Caterina -----
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: <input checked="" type="checkbox"/> In data 27.06.2016, in quanto dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. <input type="checkbox"/> In data _____, ossia dopo dieci giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.	
Caltrano, 30.06.2016	IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Tedeschi dott.ssa Caterina -----
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE	
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per giorni 15 consecutivi dal 04.07.2016 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e contestualmente comunicata ai capi Gruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del medesimo decreto.	
Caltrano, 04.07.2016	IL FUNZIONARIO INCARICATO F.to Crosara Laura
E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.	
Caltrano,	IL FUNZIONARIO INCARICATO Crosara Laura
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE	
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per giorni 15 consecutivi dal 04.07.2016 al 19.07.2016 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.	
Caltrano, 15.09.2016	IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Tedeschi dott.ssa Caterina